



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1566

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991 n. 24, articolo 29, comma 9, lettera a). Modifica della deliberazione 17 aprile 2025, n. 532 - Prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia. Limitazioni ai periodi, alle giornate e alle specie cacciabili per la stagione venatoria 2025-2026.

Il giorno **17 Ottobre 2025** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

Con deliberazione di Giunta provinciale 17 aprile 2025, n. 532 è stato approvato il documento *Prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia. Limitazioni ai periodi, alle giornate e alle specie cacciabili per la stagione venatoria 2025-2026*. Questo provvedimento richiama le disposizioni dell'articolo 29, comma 2 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, detta legge sulla caccia, che individua le specie cacciabili nonché i periodi e le giornate in cui, per ciascuna specie, è possibile esercitare l'attività venatoria in provincia di Trento.

Con legge 1° agosto 2025, n. 5, articolo 47, comma 2, la Provincia ha modificato detto articolo 29 e nello specifico il comma 2, introducendo la lettera h bis che ridefinisce il calendario venatorio della beccaccia, posticipando sia l'inizio dell'attività venatoria, dalla terza domenica di settembre al 1° ottobre, sia la chiusura, dal 15 dicembre al 15 gennaio. In sintesi, il precedente calendario venatorio della beccaccia per la stagione 2025/2026, inserito nella deliberazione 17 aprile 2025, n. 532, era compreso nel periodo che va dal 21 settembre al 15 dicembre 2025, mentre con la modifica apportata dal provvedimento normativo va dal 1° ottobre al 15 gennaio.

La modifica di tali date richiede una rettifica della precedente deliberazione, da farsi con analogo procedimento, disciplinato dal già richiamato articolo 29, al comma 7, in base al quale è prevista la preventiva acquisizione dei pareri, obbligatori e non vincolanti, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dell'Osservatorio faunistico provinciale, e il parere dell'Associazione cacciatori trentini in qualità di Ente gestore della caccia.

L'Associazione cacciatori trentini, con nota protocollata il 12 agosto con il n. 637450, ha espresso parere positivo al posticipo delle date di apertura, al 1° ottobre, e di chiusura, al 15 gennaio, dell'attività venatoria.

Ispra per l'espressione del proprio parere, pervenuto lo scorso 2 settembre e protocollato con il n. 680559, ha fatto riferimento alle indicazioni della *Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, articolo 42*, redatta dall'Istituto stesso, e a quelle del documento *Key concepts of Article 7(4) of Directive 2009/147/EC (documento key concept)*, che individua specie per specie e Paese per Paese le date di inizio e la durata della riproduzione, fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti, e l'inizio della migrazione prenuziale, documento redatto per consentire agli Stati membri l'adozione di misure necessarie a garantire lo standard di tutela prescritto dalla normativa comunitaria.

Con riferimento, quindi, ai documenti citati, Ispra ha espresso parere positivo al posticipo della data di apertura della caccia della beccaccia dal 21 settembre al 1° ottobre. In merito al posticipo della data di chiusura, invece, Ispra "consiglia la chiusura della caccia al 31 dicembre 2025 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue questa specie nei periodi di maggiori avversità climatiche e dell'intensa pressione venatoria a cui è sottoposta in tutta Europa". Ispra, tuttavia, subordina l'eventuale estensione dell'attività venatoria fino al 10 gennaio, e non oltre, all'attuazione da parte della Provincia di un "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi" e a condizione che sia pianificato il prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale. In merito alla raccomandazione di introdurre un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della specie in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento, si precisa innanzitutto che la legge provinciale sulla caccia prevede, all'articolo 29, comma 6, che la caccia su terreno innevato sia consentita solo da appostamento. Ma, soprattutto, la Provincia dispone di un rapido sistema di allerta della protezione civile provinciale che anticipa le condizioni meteorologiche critiche, comprese le cosiddette ondate di gelo. In tali

occasioni, pertanto, l'amministrazione sospende con specifico provvedimento il prelievo della beccaccia, assicurando l'informazione in tempo reale a tutti i portatori d'interesse, in particolare all'Ente gestore della caccia che altrettanto prontamente avvisa i cacciatori. A proposito del monitoraggio complessivo dello *status* della specie, merita evidenziare che la Provincia sottopone a lettura ottica la parte dei tesserini venatori dedicati alla segnatura degli abbattimenti delle specie non contingentate. Questa attività permette di aggiornare la banca dati ormai storica e, di conseguenza, di fare delle valutazioni sull'andamento dei prelievi nel tempo, correlando gli stessi a diverse congiunture ambientali e sociali. I dati ottenuti, inoltre, sono annualmente forniti a Ispra e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'Osservatorio faunistico, riunitosi in videoconferenza il 3 settembre 2025, ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica del calendario venatorio della beccaccia all'interno delle prescrizioni tecniche, purché sia rispettata l'indicazione fornita da Ispra sulla chiusura della caccia, ossia non andando oltre il 10 gennaio.

In attesa di completare l'*iter* amministrativo di modifica del calendario venatorio della beccaccia, il posticipo della data di apertura al 1° ottobre *ex lege* è stato prontamente comunicato all'Ente gestore della caccia con nota protocollata il 7 agosto 2025 con il n. 627767, contenente la richiesta di dare ampia e rapida diffusione della novità intervenuta.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia, articolo 29, comma 9, lettera a);
- vista la legge provinciale 1° agosto 2025, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2025 - 2027) e nello specifico l'articolo 47, comma 2;
- vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
- visto il decreto del presidente della Provincia 20 febbraio 2019 n. 3-4/Leg (Regolamento concernente "Terzo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)"), concernente la disciplina degli organi collegiali, che ha soppresso il Comitato faunistico provinciale e attribuito alla Giunta provinciale la competenza ad adottare, tra gli altri, i provvedimenti di cui all'articolo 29 della legge provinciale sulla caccia;
- visto e richiamato il parere dell'Osservatorio faunistico provinciale, rilasciato nella seduta del 3 settembre 2025;
- visto e richiamato il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, pervenuto il 2 settembre 2025 e protocollato con il n. 680559;
- viste le indicazioni scientifiche contenute nel documento *Key concepts of Article 7(4) of Directive 2009/147/EC (documento key concept)*, più volte richiamato, predisposto ai sensi della direttiva Uccelli e depositato presso la Commissione Europea in cui ogni Stato Membro indica per le singole specie la data di inizio della migrazione primaverile e il termine del periodo di dipendenza dei piccoli, periodo entro il quale è vietata la caccia della specie;
- vista la Guida alla stesura dei calendari venatori, redatta dall'Istituto superiore per la protezione e

la ricerca ambientale, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, articolo 42;

- visto e richiamato il parere dell'Ente gestore della caccia, protocollato 12 agosto 2025 con il n. 637450;
- vista la legge provinciale sull'attività amministrativa 30 novembre 1992, n. 23, articolo 31, comma 3;
- dato atto che, nel rispetto dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
- visti e richiamati gli atti e le motivazioni esposte in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di approvare la modifica al documento *Prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia. Limitazioni ai periodi, alle giornate e alle specie cacciabili per la stagione venatoria 2025-2026*, parte integrante della deliberazione di Giunta provinciale 17 aprile 2025, n. 532, e specificatamente la sostituzione, nella tabella dell'articolo 2 "Articolo 2 - Specie non contingentate: uccelli", nella colonna "PERIODO", con riferimento esclusivo alla riga della BECCACCIA, delle date 21/09 - 15/12 con le date 1/10 – 10/01;
2. di stabilire che al verificarsi di ondate di gelo, comunicate dalla protezione civile provinciale tramite il sistema di allerta meteo, la Provincia dispone prontamente la chiusura della caccia della beccaccia;
3. di confermare tutte le disposizioni della deliberazione di Giunta provinciale 17 aprile 2025, n. 532 e del suo allegato parte integrante, ad esclusione della parte modificata con il presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia;
5. di evidenziare che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale entro i termini previsti dalla normativa statale a seconda dei vizi sollevati, è possibile anche ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).